



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/11/2009

=====

ADDI' 27/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - SCALIA

DELIBERAZIONE N. 898

Oggetto:

Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie di cui alla DGRL 30 aprile 2004 n. 355. - Conferma finanziamenti.



OGGETTO: Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie di cui alla DGRL 30 aprile 2004 n. 355. - Conferma finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle Politiche della Casa

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;
VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i.;
VISTA la Legge 04 dicembre 1993 n. 493;
VISTA la Legge 30 aprile 1999 n. 136;
VISTA la Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31;



VISTA la Lr 16 aprile 2002, n. 8, ed in particolare l'articolo 82 di istituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004 n. 355 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 248 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Viterbo. Imprese di costruzione*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 249 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Viterbo. Cooperative edilizie*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 250 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Roma. Imprese di costruzione*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 251 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Roma. Cooperative edilizie*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 252 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Rieti. Imprese di costruzione*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 253 "*Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Rieti. Cooperative edilizie*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 254 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Latina. Imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 255 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Latina. Cooperative edilizie";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 256 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Frosinone. Imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 257 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale Provincia di Frosinone. Cooperative edilizie";

PRESO ATTO che gli interventi di cui alle suddette Deliberazioni di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 248, n. 249, n. 250, n. 251, n. 252, n. 253, n. 254, n. 255, n. 256, n. 257 dovevano pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione della deliberazione sul B.U.R. del Lazio; e poiché detta pubblicazione è avvenuta sul Supplemento ordinario n. 85 al BURL n. 27 del 21 luglio 2008 l'inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 21 agosto 2009;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 526 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Frosinone". Cooperative edilizie";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 527 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Frosinone". Imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 528 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Latina". Imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 529 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Rieti". Cooperative edilizie";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 530 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Roma". Imprese di costruzione";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 531 "Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie. Individuazione di altri operatori beneficiari del finanziamento regionale per l'ambito territoriale "Provincia di Viterbo". Imprese di costruzione";



898 27 NOV. 2009 *sz*

PRESO ATTO che gli interventi di cui alle suddette Deliberazioni di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 dovevano pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione della deliberazione sul B.U.R. del Lazio; e poiché detta pubblicazione è avvenuta sul Supplemento ordinario n. 103 al BURL n. 32 del 28 agosto 2008 l'inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 28 settembre 2009;

VISTA la lettera circolare prot. 154262 del 6 agosto 2009 inviata a tutti i Comuni del Lazio destinatari dei finanziamenti alla scadenza del termine per l'inizio dei lavori, finalizzata ad acquisire conoscenza sullo stato di attuazione dei programmi di cui alle precedenti deliberazioni;

PRESO ATTO che dalle risposte pervenute è possibile evincere che sono molti Comuni in cui i lavori non hanno avuto inizio nei termini previsti dalla normativa vigente e che le motivazioni sono spesso da imputare alla complessità delle procedure urbanistiche finalizzate all'assegnazione delle aree; mentre talvolta si riscontra una difficoltà oggettiva al reperimento di quest'ultime;

CONSIDERATO però, che dalle richieste pervenute, si deduce una ferma volontà, sia da parte dei Comuni che degli Operatori, a mantenere in essere il finanziamento ed ottenere una proroga che consenta, l'avvio dei lavori nello stesso Comune individuato nelle deliberazioni, ovvero di delocalizzare il finanziamento in altro Comune dotato di aree per l'edilizia economica e popolare;

TENUTO CONTO che le procedure di attuazione dei programmi edilizi sono in stato avanzato di attuazione; che la revoca del finanziamento avrebbe ripercussioni nella disponibilità di alloggi da concedere in proprietà a soggetti aventi requisiti di legge, con gravi danni per i cittadini che ripongono nel finanziamento legittime aspettative ed in modo particolare per i soci che vedrebbero svanire la possibilità di ottenere l'alloggio sociale; mentre viene evidenziato, al contrario l'inesistenza dell'interesse pubblico alla revoca del finanziamento;

PRESO ATTO che si rende necessario predisporre, pertanto, un provvedimento generale che riguardi quei casi in cui è possibile concedere la riconferma del finanziamento assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, lasciando nel contempo inalterata la possibilità di predisporre successivi provvedimenti puntuali al fine di verificare la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti;

CONSIDERATO che, nel primo caso è possibile ricorrere all'art. 66 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009, modifica all'articolo 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12", che prevede "Qualora non si pervenga, nei sessanta giorni, all'accordo di programma o non sia rispettato il nuovo termine per l'inizio dei lavori, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può con deliberazione della Giunta regionale riconfermare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi, decorso inutilmente il quale i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione;

CONSIDERATO che in subordine, per gli operatori che necessitano di essere trasferiti e/o rilocalizzati, in applicazione dell'art. 3 comma 8 bis della legge 17 febbraio 1992 n° 179, e dell'art. 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000 n. 12, per la salvaguardia dei programmi non pervenuti all'inizio dei lavori nei termini, è possibile ricorrere alla procedura dell'Accordo di Programma per verificare la fattibilità degli interventi e rimuovere gli impedimenti;

RITENUTO quindi, per le motivazioni suesposte, di non procedere alla revoca, ma di confermare, mediante la presente deliberazione, i finanziamenti delle deliberazioni indicate nelle premesse



consentendo comunque la possibilità di proseguire con le procedure fissate dall'art. 7 bis della LR 12/1999 dell'Accordo di Programma;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 7 bis della Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 i fondi non utilizzati tornano nelle disponibilità della Regione che, per le motivazioni suesposte, intende avvalersene per la riconferma dei finanziamenti suddetti; che i fondi per l'attuazione dei programmi de quo sono ancora nelle disponibilità della Regione e presenti nel bilancio regionale;

VISTO che ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Lazio, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione;

RITENUTO il presente provvedimento rientrante tra gli atti di ordinaria amministrazione;

RITENUTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;

1. di confermare, mediante la presente deliberazione, i finanziamenti di cui:

Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 248;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 249;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 250;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 251;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 252;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 253;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 254;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 255;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 256;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2008 n. 257;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 526;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 527;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 528;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 529;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 530;
 Deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2008 n. 531;

2. Gli interventi di cui al punto 1 che necessitano di trasferimento e/o rilocalizzazione, sono in subordine sottoposti alle procedure di salvaguardia dei finanziamenti in applicazione dell'art. 3 comma 8 bis della legge 17 febbraio 1992 n° 179, e dell'art. 7 bis della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12, come modificato dalla legge regionale 6 febbraio 2000 n. 12.

Gli interventi di cui al punto 1 debbono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL.

La presente deliberazione è pubblicata sul BUR del Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

La pubblicazione delle presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio, riveste carattere di notifica a tutti gli interessati.

ROMA F1 DIC. 2009

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

